



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

TELEGRAMMA URGENTISSIMO

ROMA, 3 GENNAIO 2007

E, P.C.:

AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AI SIGG. PREFETTI U.T.G. DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>TRENTO</u>
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>BOLZANO</u>
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	<u>AOSTA</u>
AI SIGG. DIRIGENTI LE ZONE DI POLIZIA DI FRONTIERA	<u>LORO SEDI</u>

NR. 400/C/2007/8/P/10.2.45.1

VOCE: ALLARGAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DEI NUOVI PAESI MEMBRI (BULGARIA E ROMANIA).

IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI RESE CONGIUNTAMENTE DAI MINISTRI DELL'INTERNO E DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE, CON APPOSITA CIRCOLARE DATATA 28 DICEMBRE U.S., AVENTE AD OGGETTO L'INGRESSO NELL'UNIONE EUROPEA DEI CITTADINI DELLA ROMANIA E DELLA BULGARIA, PREVISTO A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2007, SI FORNISCONO GLI ULTERIORI ELEMENTI INFORMATIVI DI CARATTERE OPERATIVO.

DALLA PREDETTA DATA I CITTADINI RUMENI E BULGARI NON POTRANNO ESSERE PIÙ CONSIDERATI "STRANIERI", SECONDO L'ACCEZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998, N. 286, E SUCCESSIVE MODIFICHE, RECANTE IL TESTO DELLE DISPOSIZIONI

CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELL'IMMIGRAZIONE E NORME SULLA CONDIZIONE DELLO STRANIERO, MA GODRANNO, FATTO SALVO QUANTO SI DIRÀ A PROPOSITO DELL'ACCESSO AL LAVORO, DELLA NORMATIVA PIÙ FAVOREVOLE PREVISTA PER I "CITTADINI COMUNITARI" SECONDO IL D.P.R. 18 GENNAIO 2002, N. 54 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEI CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA.

SI RICORDA, A TALE PROPOSITO, CHE L'ART. 18 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA SANCISCE IL DIRITTO DI CIASCUN CITTADINO DI UNO STATO MEMBRO DI CIRCOLARE E SOGGIORNARE LIBERAMENTE NEL TERRITORIO DEGLI STATI DELL'UNIONE E CHE L'ART. 1 DEL D.P.R. N. 54/2002 RICONOSCE AGLI STESSI CITTADINI IL LIBERO INGRESSO NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA, FATTE SALVE LE LIMITAZIONI DERIVANTI DALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE, DA QUELLE A TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO, DELLA SICUREZZA INTERNA E DELLA SANITÀ PUBBLICA IN VIGORE PER L'ITALIA, CONFORMEMENTE AI TRATTATI, ALLE CONVENZIONI ED AGLI ACCORDI FRA STATI MEMBRI DELL'U.E. ED ALLE RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE.

IL PREDETTO D.P.R. N. 54/2002 PREVEDE, INOLTRE, CHE AI FINI DELL'INGRESSO GLI INTERESSATI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI CARTA DI IDENTITÀ O PASSAPORTO VALIDI, SALVO CHE NON SIA DIVERSAMENTE DISPOSTO IN ATTUAZIONE DEI TRATTATI, DELLE CONVENZIONI E DEGLI ACCORDI TRA STATI MEMBRI DELL'U.E. IN VIGORE PER L'ITALIA (ART. 1 COMMA 2 D.P.R. N. 54/2002).

IN CONSIDERAZIONE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO U.S., I CITTADINI DEI PAESI DI CUI TRATTASI – GIÀ ESENTATI DALL'OBBLIGO DEL "VISTO SCHENGEN" RELATIVO AI SOGGIORNI, FINO AD UN MASSIMO DI 90 GIORNI PER SEMESTRE, PER MOTIVI DI TURISMO, AFFARI, INVITO, MISSIONE E GARA SPORTIVA - NON SONO PIÙ SOTTOPOSTI AD ALCUN OBBLIGO DI VISTO.

GLI STESSI, PERTANTO, POSSONO ENTRARE LIBERAMENTE IN ITALIA E POSSONO, SE IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI AL CITATO D.P.R. N. 54/2002 E FERMO RESTANDO QUANTO DISPOSTO IN MATERIA DI LAVORO SUBORDINATO, RICHIEDERE DIRETTAMENTE LA CARTA DI SOGGIORNO ALLE QUESTURE COMPETENTI, OVVERO TRAMITE GLI UFFICI POSTALI,

SECONDO LE MODALITÀ STABILITE CON CIRCOLARE NR. 400/C/2006/401948/P/14.201 DEL 7 DICEMBRE 2006.

ANALOGAMENTE, NON SARÀ PIÙ RICHiesto IL NULLA OSTA AL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE DEI CITTADINI NEOCOMUNITARI, I CUI FAMILIARI POSSONO FARE INGRESSO IN ITALIA SENZA ALCUNA FORMALITÀ E POSSONO RICHIEDERE DIRETTAMENTE IL PREDETTO TITOLO DI SOGGIORNO, FATTI SALVI I LIMITI E LE CONDIZIONI PREVISTE DAL PIÙ VOLTE RICHIAMATO D.P.R. N. 54 DEL 2002.

IN RELAZIONE AL PREDETTO DIRITTO DI CIRCOLAZIONE "INTRACOMUNITARIA" ED ALLA SPECIFICA PREVISIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 54 DEL 2002, IL QUALE DISPONE CHE I CITTADINI NEO COMUNITARI NON POSSONO ESSERE ESPULSI, MA POSSONO ESSERE ALLONTANATI SOLO PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO, DI PUBBLICA SICUREZZA O DI SANITÀ PUBBLICA, SI INTENDONO CESSATI, A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2007, GLI EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE ADOTTATI ENTRO TALE TERMINE NEI CONFRONTI DEGLI STESSI CITTADINI, SALVO QUELLI MOTIVATI PER RAGIONI DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA O DI SANITÀ PUBBLICA.

CONSEQUENTEMENTE - ED IN ANALOGIA ALLE DETERMINAZIONI ASSUNTE DAL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA CIRCA LE SEGNALAZIONI DI INAMMISSIBILITÀ INSERITE NEL "SISTEMA D'INFORMAZIONE SCHENGEN" - ANCHE I COMPETENTI UFFICI DI QUESTO DIPARTIMENTO STANNO PROCEDENDO ALLA REVOCA DEGLI INSERIMENTI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE ADOTTATI NEI CONFRONTI DEI NUOVI CITTADINI COMUNITARI, ECCEZIONE FATTA PER:

- a) QUELLI ADOTTATI DALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA A SEGUITO DI CONDANNA PENALE;
- b) QUELLI ADOTTATI PER MOTIVI DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA DELLO STATO, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 286/98 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

A TALE PROPOSITO, RESTANO, PERALTRO, IN VIGORE LE DISPOSIZIONI RESE A SEGUITO DELL'ALLARGAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA AVVENUTO IL 1° MAGGIO 2004, DI CUI ALLA CIRCOLARE NR. 400/C/2004/428/P/10.2.45.1 DEL 30.04.2004.

PER QUANTO RIGUARDA L'ACCESSO AL MERCATO DEL LAVORO, IL GOVERNO ITALIANO, ANALOGAMENTE A QUANTO PREVISTO DA ALTRI PAESI DELL'U.E., HA DECISO DI AVVALERSI DI UN REGIME TRANSITORIO, PER IL PERIODO DI UN ANNO, PRIMA DI LIBERALIZZARE COMPLETAMENTE

L'ACCESSO AL LAVORO SUBORDINATO, MENTRE RIMANE PRIVO DI ALCUNA LIMITAZIONE IL LAVORO AUTONOMO.

IL CENNATO REGIME TRANSITORIO PREVEDE L'APERTURA IMMEDIATA NEI SEGUENTI SETTORI:

- AGRICOLO E TURISTICO ALBERGHIERO;
- LAVORO DOMESTICO E DI ASSISTENZA ALLA PERSONA;
- EDILIZIO;
- METALMECCANICO;
- DIRIGENZIALE E ALTAMENTE QUALIFICATO;
- LAVORO STAGIONALE.

PER TUTTI I RESTANTI SETTORI PRODUTTIVI, L'ASSUNZIONE DEI LAVORATORI RUMENI E BULGARI, PER I QUALI NON È STATA PREVISTA, PERALTRO, ALCUNA QUOTA NUMERICA, AVVIENE SECONDO LA PROCEDURA DI RITO, VALE A DIRE ATTRAVERSO LA PRESENTAZIONE, MEDIANTE SPEDIZIONE POSTALE (RACCOMANDATA A/R), DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO ALLO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE COMPETENTE DI UNA RICHIESTA DI NULLA OSTA UTILIZZANDO L'APPOSITA MODULISTICA DISPONIBILE SUI SITI INTERNET DEI MINISTERI DELL'INTERNO E DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE.

LO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE DELLA PROVINCIA OVE SARÀ SVOLTA L'ATTIVITÀ LAVORATIVA, PREVIA VERIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DA PARTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO, PROVVEDE AL RILASCIO DEL NULLA OSTA, CHE DEVE ESSERE PRESENTATO DAL LAVORATORE ALL'ATTO DELLA RICHIESTA DELLA CARTA DI SOGGIORNO, DA DEPOSITARE DIRETTAMENTE IN QUESTURA O TRAMITE GLI UFFICI POSTALI, SECONDO LE MODALITÀ IN VIGORE DALL'11 DICEMBRE U.S. E PREVISTE DALLA GIÀ CITATA MINISTERIALE DEL 7 DICEMBRE 2006.

NEL CONFIDARE NELLA CONSUETA COLLABORAZIONE DELLE SS.LL., SI SOTTOLINEA LA NECESSITÀ DI ASSICURARE LA MASSIMA DIFFUSIONE DELLE INDICAZIONI FORNITE IN PREMessa E DELLE ISTRUZIONI IMPARTITE, CHE LE SS.LL. INTEGRERANNO OPPORTUNAMENTE PER IL PERSONALE DIPENDENTE, INFORMANDO TEMPESTIVAMENTE QUESTO MINISTERO DELLE EVENTUALI ULTERIORI PROBLEMATICHE DI RILIEVO.

PER IL DIRETTORE CENTRALE PISCITELLI: IL DIRETTORE DEL SERVIZIO DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE E DEGLI STRANIERI A. PUGLISI.

VISTO:

SI AUTORIZZA LA TRASMISSIONE